

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**

TRA

L'Università degli Studi di Perugia, con sede in Perugia, piazza dell'Università 1, C.F. n. 00448820548 (nel seguito "soggetto promotore"), rappresentata nel seguente atto dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione (nel seguito "Dipartimento"), Prof. Massimiliano Marianelli, nato a Città di Castello (PG) il 15/07/1974, che interviene in esecuzione di quanto disposto dal Senato Accademico,

E

L'Istituto Scolastico ospitante:

Codice fiscale:

Codice meccanografico:

Indirizzo sede legale:

Email/PEC:

Rappresentato nel seguente atto dal Dirigente scolastico

Cognome e nome:

Nata/o a: il:

VISTI

- Il D.M. del 10 settembre 2010 n. 249: "Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". In particolare: art. 6, comma 4; art. 11, che prevede l'utilizzo, nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, per la supervisione del tirocinio e del coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche scuola dell'infanzia e scuola primaria, distaccato presso l'Università.
- Il D.M. del 30 novembre 2012 n. 93: "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio".
- La Legge del 24 giugno 1997, n. 196, che consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge del 31 dicembre 1962, n. 1859.
- Il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509".
- Il D.M. del 25 marzo 1998, n.142: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", che prevede che i tirocini si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e gli enti ospitanti.

PREMESSO CHE

- Le parti considerano la presente convenzione un atto altamente significativo per la positività di un efficace rapporto di partnership tra l'Università e la Scuola, nell'ottica dell'individuazione di percorsi comuni di ricerca pedagogico-didattica, di formazione del personale in servizio e di documentazione, da realizzarsi anche attraverso le attività di tirocinio e laboratorio, nonché delle attività di ricerca finalizzate all'elaborazione della tesi di laurea, che possono essere effettuate nelle sedi universitarie o presso le Scuole.
- Le attività di tirocinio rappresentano un momento professionalizzante nel percorso di formazione degli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, poiché consentono di coniugare le conoscenze teoriche con le esperienze "sul campo", in un continuo processo di interazione/integrazione delle stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'istituzione scolastica aderente alla presente convenzione (nel seguito denominata "soggetto ospitante") ospiterà gli studenti tirocinanti nel periodo indicato all'art. 5 ed individuerà i tutor dei tirocinanti responsabili dell'accoglienza. Il numero degli studenti, i periodi e le modalità di svolgimento del tirocinio, la partecipazione dei tirocinanti a momenti di progettazione, verifica e valutazione, saranno concordati tra i referenti dell'Università e la scuola accogliente ai sensi del D.M. del 30 novembre 2012 n. 93, art. 2, comma 3, punto a, b.
- I tutor organizzatori e i tutor coordinatori, in accordo con i tutor dei tirocinanti saranno responsabili dei percorsi di formazione professionale degli studenti tirocinanti, secondo gli indirizzi generali del "Progetto di tirocinio" del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, e del "Progetto formativo e di orientamento" individuale degli studenti.
- I tutor organizzatori e coordinatori saranno garanti del rispetto della privacy riguardo ai soggetti ed ai contesti osservati, del raccordo con i Dirigenti scolastici e con i tutor dei tirocinanti.

ART. 2

- Per ogni studente tirocinante inserito in classi dell'Istituzione scolastica accogliente, l'Università si impegna ad erogare alla stessa un contributo forfettario di euro 100 per ogni anno accademico. Per consentire l'erogazione del contributo l'Istituto scolastico, entro il 30 giugno, dovrà inviare al Dipartimento utilizzando la posta elettronica certificata (dipartimento.fissuf@cert.unipg.it), i dati relativi alle proprie coordinate bancarie presso la Banca d'Italia.
- Per ciascuno studente tirocinante viene predisposto un Progetto formativo contenente i dati anagrafici dello studente; del tutor dei tirocinanti individuato dall'Istituto scolastico; del tutor coordinatore del tirocinio; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione degli obblighi del tirocinante nelle classi assegnategli, in particolare per ciò che attiene al trattamento delle informazioni relative a progetti, prodotti e dati personali.

ART. 3

- I tutor coordinatori, coordinati dal tutor organizzatore, verificate le firme di frequenza del tirocinio diretto svolto nell'Istituzione scolastica accogliente, apposte dal tutor dei tirocinanti e validate dal Dirigente scolastico, attestano le ore frequentate dallo studente tirocinante nel libretto di frequenza rilasciato dal soggetto promotore, ai fini dell'espletamento dell'esame finale.

ART. 4

- L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. del 9 aprile 1999, n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore per tutte le attività entro gli spazi scolastici.
- In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'istituzione scolastica ospitante è tenuta ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione la dicitura "Gestione per conto dello Stato". L'istituzione scolastica ospitante è tenuta, inoltre, nel più breve tempo possibile, a informare il soggetto promotore e a trasmettergli la documentazione relativa.
- Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.
- Il soggetto ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonei ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", aggiornato alla Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, e successive integrazioni.

ART. 5

- La presente convenzione ha validità di un (1) anno con decorrenza dalla data della firma e, qualora sussistano le condizioni ai sensi del D.M. del 30 novembre 2012, n. 93, art. 2, potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 6

- Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della presente convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, n. 679, adottato il 27 aprile 2016, o GDPR (General Data Protection Regulation), e dal D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula della convenzione e ad essa conseguenti.
- Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del R. UE 679/2016, e a cancellare i dati personali del personale dell'altra parte da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
- Ciascuna parte si impegna a collaborare con l'altra parte per il rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del R. UE 679/2016 e per il rispetto dei diritti degli interessati.
- Agli interessati di ciascuna parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del R. UE 679/2016, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento.
- Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all'indirizzo rpd@unipg.it, per i trattamenti effettuati dal soggetto promotore, e all'indirizzo di posta elettronica istituzionale per i trattamenti effettuati dal soggetto ospitante.
- Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente convenzione, il soggetto ospitante (responsabile del trattamento), tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti tirocinanti per conto del soggetto promotore (titolare del trattamento), sulla base di un atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del R. UE 679/2016, che lo stesso si impegna ad accettare.
- Per lo svolgimento di altre attività e relativi trattamenti di dati personali, il soggetto ospitante si configura autonomo titolare del trattamento, sia nei confronti del soggetto promotore, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del R. UE 679/2016. Ai sensi del comma 1 art. 2 - quaterdecies del D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il titolare, dal Direttore del Dipartimento del tirocinante.

ART. 7

- Qualora vengano meno le condizioni previste nella presente convenzione, si procederà alla risoluzione dei singoli progetti formativi tra soggetto promotore e soggetto accogliente. In tal caso, al fine di assicurare la continuità del tirocinio, il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Perugia individuerà un'altra struttura scolastica di pari grado per la conclusione del tirocinio dello studente tirocinante.

Perugia

Per l'Università degli Studi di Perugia

Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione

Prof. Massimiliano Marianelli

Luogo e data:

Per l'Istituzione scolastica ospitante

Il Dirigente scolastico